

Penale Sent. Sez. 4 Num. 26858 Anno 2018

Presidente: [REDACTED]

Relatore: [REDACTED]

Data Udiienza: 29/05/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

L. [REDACTED] nato a SASSOFERRATO il [REDACTED]

L. [REDACTED] MI [REDACTED] nato a FABRIANO il [REDACTED]

SOCIETA' E [REDACTED] S.R.L.

avverso la sentenza del 15/05/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere [REDACTED]

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore [REDACTED]

che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi.

E' presente l'avvocato [REDACTED] del foro di ANCONA difensore di L. [REDACTED]

L. [REDACTED], L. [REDACTED] MI [REDACTED] e della SOCIETA' E [REDACTED] S.R.L., che riportandosi ai motivi, insiste per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona il 15 maggio 2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona del 5 ottobre 2015, appellata dagli imputati e della società E [REDACTED] s.r.l., sentenza con la quale Lir [REDACTED] La [REDACTED] e Mic [REDACTED] La [REDACTED], il primo datore di lavoro e legale rappresentante della ditta e il secondo preposto, socio ed amministratore di fatto della stessa, sono stati riconosciuti responsabili del reato di lesioni colpose nei confronti del dipendente Fl [REDACTED] G [REDACTED] e An [REDACTED], con violazione della disciplina antinfortunistica (capo A), e la società E [REDACTED] responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (capo B), e, conseguentemente, gli imputati condannati alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile e la società al pagamento di un determinato numero di quote, ebbene, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato, riducendola, la pena inflitta agli imputati; stante l'intervenuta rinuncia all'azione da parte della parte civile, ha revocato le statuizioni civili che erano state disposte in primo grado; con conferma nel resto.

2. I fatti sono stati così ricostruiti nei giudizi di merito.

La mattina del 18 agosto 2010 F [REDACTED] n G [REDACTED] An [REDACTED], dipendente della società E [REDACTED] s.r.l., con contratto di apprendistato full-time, a partire dal 5 luglio 2010, con le mansioni di installatore e riparatore di apparecchi elettronici ed elettromeccanici, inquadrato al livello 3 del C.C.N.L., settore meccanico, ed il cui contratto prevedeva un programma di addestramento con attività formativa e teorica, riguardo alle tecniche di cablaggio dei quadri, assemblaggio dei componenti elettrici ed elettronici e verifica e collaudo finale degli stessi, veniva inviato presso lo stabilimento della ditta R [REDACTED] s.p.a., in Sassoferrato (AN), in cui la società E [REDACTED] doveva installare un impianto fotovoltaico, per consegnare dei profili di legno, da installare sotto i pannelli solari. Sul luogo era già presente, per la ditta EM [REDACTED], M [REDACTED] La [REDACTED] zi. Va precisato che la EM [REDACTED] non aveva ancora iniziato la propria attività, in quanto stava ancora operando un'altra ditta, la C [REDACTED], che doveva preventivamente smaltire l'eternit che era presente sul tetto dell'immobile.

Giunto sul luogo e salito sul tetto, A [REDACTED] consegnava il materiale che aveva portato con sé a M [REDACTED] L [REDACTED] il quale a questo punto gli dava l'incarico di fermarsi sulla copertura e di chiudere tutti i comignoli ivi presenti con teli di cellophane e con nastro adesivo, per impedire che le polveri di amianto finissero nei condotti ed all'interno dello stabilimento. A [REDACTED] eseguiva quanto gli era stato richiesto e poi, per tornare verso il punto dal quale era

partito, non camminava lungo i lati esterni della copertura, che costituivano un camminamento saldo, ma attraversava diagonalmente la copertura e, nel fare ciò, metteva il piede sopra una copertura-lucernaio (fasce luminose non portanti), che cedeva, e precipitava nel vuoto, arrestandosi dopo tre metri sopra una passerella, così evitando di cadere ulteriormente per altri sette metri sino al pavimento dello stabilimento. Riportava in conseguenza gravi lesioni.

Ciò posto, i Giudici di merito hanno accertato che l'operaio era stato incaricato di svolgere un lavoro in quota, su di una copertura, in una zona giudicata non sicura, senza essere dotato di dispositivi di sicurezza e senza avere ricevuto previamente alcuna formazione e informazione; hanno dato atto dell'assenza *in loco* di impalcati di protezione, di parapetti o di altri strumenti di protezione dalle cadute, fatta eccezione per una "linea vita" predisposta, però, dalla ditta incaricata di eliminare l'eternit, ma alla quale, comunque, la vittima non poteva agganciarsi, essendo privo di imbracatura; hanno sottolineato che il P.O.S. di cantiere trattava di generici rischi di caduta dall'alto, senza tuttavia individuare le zone sicure e quelle insicure esistenti nella copertura dello stabilimento.

3. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati e la società EM, tramite il medesimo difensore, che ha redatto per tutti un unico atto di impugnazione, affidandosi a due motivi, con i quali si denuncia violazione di legge.

3.1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano inosservanza delle normative in materia di appalto e di subappalto.

Premettono i ricorrenti che la Corte di appello avrebbe ritenuto: che la ditta E ed il preposto M L fossero privi del diritto di eseguire il lavoro di chiusura dei comignoli affidato ad A, cioè che la società appaltatrice - committente, la EM, non avrebbe alcun potere di ingerenza in capo alla subappaltatrice, la C, nella esecuzione dei lavori; ed inoltre che il lavoratore, per il solo fatto di eseguire lavori in quota, debba indossare, sempre e comunque, i dispositivi di protezione individuale, nel caso di specie la cintura di sicurezza.

Entrambe le affermazioni sono sottoposte a critica da parte delle difese, che fanno osservare che, alla luce delle previsioni sull'appalto e sul sub-appalto di cui agli artt. 1655 e ss. cod. civ. e delle puntualizzazioni della giurisprudenza di legittimità che si ritiene essere applicabili nel caso di specie, in realtà, si sarebbe trattato di un subappalto solo "parziale", in cui cioè la ditta appaltatrice avrebbe comunque mantenuto un ampio potere di ingerenza e anche di impartire ordini sia alle proprie maestranze che a quelle della ditta subappaltatrice C; sicché,

secondo i ricorrenti, «*sussistendo paritaria responsabilità dell'appaltatore e del subappaltatore in relazione alle maestranze operanti nel cantiere all'epoca dei fatti, non poteva non sussistere anche paritaria potestà decisionale ed operativa, con la conseguenza che pienamente legittimo è stato l'ordine impartito alla parte lesa An[REDACTED] di effettuare l'opera di chiusura dei comignoli del capannone*» (pp. 5-6 del ricorso);

3.2. Con l'ulteriore motivo di ricorso si denuncia violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di considerare che il lavoratore infortunato avrebbe violato l'art. 20 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il cui testo si riferisce.

La Corte di appello avrebbe trascurato – si ritiene illegittimamente ed erroneamente – di considerare che lo stesso infortunato ha violato l'obbligo, di cui alla norma richiamata, di contribuire a realizzare la sicurezza.

Si assume, infatti: che l'ordine impartito da Mi[REDACTED] La[REDACTED] al dipendente era legittimo, per le ragioni esposte al motivo precedente; che L[REDACTED] avrebbe indicato al lavoratore non soltanto le corrette modalità di esecuzione ma anche la via più sicura da seguire, cioè quella laterale; che ciononostante Andomache, vedendo che i dipendenti della ditta subappaltatrice per scendere dal tetto seguivano una strada molto più breve, e pericolosa, seguiva il medesimo percorso che, attraverso delle passerelle fatta da tavolame oltrepassava i due ampi lucernai; che, in conseguenza, attraversando le passerelle, cadeva; che, secondo il teste Giuseppe Cenci, non vi era l'obbligo nel caso di specie di utilizzare le cinture di sicurezza; che «*l'evento dannoso è dunque integralmente ascrivibile a fatto colposo del danneggiato, per avere contravvenuto a specifiche norme di prudenza afferenti il cantiere in cui si trovava ad operare*» (così alla p. 8 del ricorso).

In conseguenza, ad avviso dei ricorrenti, «*nel caso in esame ricorre violazione, da parte del lavoratore, nonché erronea / omessa applicazione, da parte dei giudici di primo e secondo grado, della lett. a [dell'art. 20 del d. lgs. n. 81 del 2008] per non avere l'An[REDACTED] contribuito agli obblighi di sicurezza disattendendo l'indicazione di seguire il percorso più lungo e più sicuro; della lett. b [del richiamato art. 20 del d. lgs. n. 81 del 2008] per non avere osservato le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, della lett. c [del richiamato art. 20 del d. lgs. n. 81 del 2008] per non avere utilizzato correttamente le attrezzature di lavoro (così intendendosi anche i tragitti e le passerelle), ed infine della lett. g [dell'art. 20 del d. lgs. n. 81 del 2008] per avere compiuto di propria iniziativa una operazione assolutamente pericolosa per la salute e l'incolumità delle persone (anche quelle sopra cui poteva cadere). Da tutto quanto sopra discende l'erronea applicazione, tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio, di*

fondamentali normative in materia di sicurezza sul lavoro» (così alle pp. 9-10 del ricorso).

Si invoca, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

Va premesso che il reato non è prescritto, poiché ai sette anni e mezzo dal fatto (18 agosto 2010 + sette anni e sei mesi = 18 febbraio 2018) devono aggiungersi tre mesi e venti giorni a partire dal 30 ottobre 2012 e quattro mesi e dodici giorni a partire dal 19 febbraio 2013, per rinvii chiesti dalla difesa, e, così, sino al 18 ottobre 2018.

2. Ciò posto, il primo dei due motivi di ricorso è aspecifico, perché non si confronta puntualmente con la sentenza impugnata.

Quanto, in particolare, alla dedotta violazione della generale normativa sull'appalto e sul sub-appalto di cui agli artt. 1655 e ss. cod. civ., peraltro non meglio puntualizzata, vano è lo sforzo dei ricorrenti, tutto teso a dimostrare che il signor M [redacted] e L [redacted] aveva il potere di impartire al dipendente la disposizione di chiudere con il *cellophane* i camini sul tetto.

Lo è, in primo luogo, in punto di fatto, perché il ricorso non riferisce e non individua correttamente le ragioni della intervenuta condanna.

I Giudici di merito, infatti, hanno sottolineato che la persona offesa si era recata sul tetto dello stabilimento esclusivamente per consegnare un oggetto a M [redacted] L [redacted], il quale a quel punto lo aveva incaricato di chiudere i camini con *cellophane* e nastro adesivo, e, al tempo stesso, che il dipendente era un apprendista in servizio da poco più di un mese, che peraltro il suo contratto era di installatore e riparatore di apparecchi elettronici ed elettromeccanici in addestramento, con un programma di attività formativa e teorica relativa alle tecniche di cablaggio dei quadri, assemblaggio dei componenti elettrici ed elettronici e verifica e collaudo finale degli stessi, e che, in ogni caso, gli era stato ordinato da parte del preposto ed amministratore di fatto di lavorare sopra un tetto in assenza di qualsiasi adeguata formazione ed informazione al riguardo e in mancanza di qualsiasi dispositivo di protezione contro le cadute dall'alto, collettivo (impalcati, reti) o individuale, in particolare senza consegnargli la cintura di sicurezza, che, in teoria, poteva essere agganciata alla linea-vita presente, che era stata installata dall'altra ditta (pp. 7-12 della sentenza di appello e 1-4 di quella del Tribunale).

Erronee anche le considerazioni in diritto svolte dai ricorrenti, in quanto del rapporto di preteso subappalto tra la società appaltatrice – committente, E■■■■, e la società subappaltatrice, C■■■■A (rapporto la cui esistenza sarebbe ovviamente preliminare alla individuazione delle rispettive sfere di ingerenza e di responsabilità), non parla una sola riga delle sentenze di merito, con la conclusione che la difesa – ma ammissibilmente – mira ad introdurre nel giudizio di legittimità informazioni di fatto che non risultano dalle decisioni di primo e di secondo grado.

Non senza considerare che, anche ove, in ipotesi astratta, vi fosse stato tale tipo di rapporto tra le differenti attività della E■■■■, che doveva installare pannelli fotovoltaici sul tetto, e quelle della C■■■■, che doveva previamente rimuovere l'eternit dalla copertura, si registrerebbe la radicale assenza, stante la concreta compresenza sul tetto di addetti all'una e all'altra ditta il giorno dell'infortunio, di ogni previsione relativa ai rischi interferenziali, avendo i Giudici di merito parlato solo di un P.O.S. della E■■■■ stimato peraltro assai generico (pp. 10 della sentenza impugnata), oltre che l'assegnazione del lavoratore, apprendista in formazione da poco più di un mese, a mansioni non rientranti nel suo profilo professionale, e da svolgersi pericolosamente in quota, in assenza di formazione, di informazione e di qualsiasi presidio di sicurezza.

3. Nemmeno il secondo motivo di impugnazione merita accoglimento.

3.1. Esso è, in primo luogo, infondato in punto di fatto, perché – anche qui – nessuna riga delle due sentenze dice che M■■■■ e Lat■■■■i avrebbe spiegato al dipendente la “corretta via” da seguire lavorando sul tetto (versione che, a quanto risulta, introduce il difensore nell'atto di appello, pp. 5, 7, 9 e 11 dell'impugnazione di merito).

3.2. E' inoltre infondato anche in diritto: il ricorso, infatti, non solo reitera analogo doglianza già svolta in appello, cui è stata fornita congrua risposta, ma confonde vistosamente il profilo causale colposo concausativo dell'infortunio ipoteticamente addebitabile al lavoratore, ma in ogni caso non tale da escludere la primaria responsabilità del datore di lavoro, con la condotta abnorme ovvero esorbitante del lavoratore, la sola che potrebbe condurre all'esonero del datore di lavoro.

Sfugge, tuttavia, ai ricorrenti la nozione di abnormità costantemente fornita dalla S.C., secondo cui «*Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni*

prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro» (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222; nello stesso senso, tra le numerose, v. Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386; Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo e altri, Rv. 250710; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina ed altri, Rv. 246695).

Nessuna abnormità della condotta della vittima è anche solo lontanamente ipotizzabile nella concreta situazione, in cui, come si è già visto, era stato il datore di lavoro M [redacted] La [redacted] ad incaricare An [redacted] in formazione da poco più di un mese quale installatore riparatore di apparecchi elettronici ed elettromeccanici, di svolgere attività lavorativa estranea al proprio profilo professionale in quota, sopra un tetto, in assenza di qualsiasi formazione ed informazione ed in mancanza di dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto (pp. 7-12 della sentenza impugnata e pp. 1-4 di quella del Tribunale).

4. Conseguenze alle considerazioni svolte il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/05/2018.

Il Consigliere estensore

Daniele Cenci



Il Presidente

Patrizia Piccialli



D. [redacted]